



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 283 del 12 Maggio 2025

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

PROGRAMMA GARA DI RECUPERO

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

COPPA PUGLIA JUNIORES UNDER 19

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SOCCER MASSAFRA 1963	DON BOSCO MANDURIA 2012	A	14/05/2025 16:30	C. C. STADIO ITALIA E.A.	MASSAFRA (*)

(*) assenza pubblico.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 3 Maggio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

PLAY OFF ECCELLENZA

Gara: A.S.D. GALATINA CALCIO – A.S.D. CANOSA CALCIO 1948 del 27/04/2025 (Reclamo della società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 274 del 30/04/2025 del Comitato Regionale Puglia.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato formalmente e nei termini la società A.S.D. Canosa Calcio 1948 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 274 del 30/04/2025 del Comitato Regionale Puglia, con la quale veniva comminata al proprio calciatore Gomes Ferreira Murilo la sanzione della squalifica per una gara effettiva.

Con l'atto di impugnazione la reclamante chiede l'annullamento della detta squalifica, per "assenza di elementi oggettivi a supporto della sanzione", poiché la decisione del Giudice Sportivo è basata esclusivamente sul rapporto del Commissario di campo, senza tener conto del fatto che il referto arbitrale non menziona alcuna condotta sanzionabile a carico del proprio giocatore.

La reclamante non presentava richiesta di audizione e all'udienza del 03 maggio 2025, all'esito della Camera di Consiglio, è stato pubblicato il dispositivo della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente - e solo per mero tuziorismo - si evidenzia che, a norma dell'art. 61 comma 1 CGS, "i rapporti degli ufficiali di gara o **del Commissario di campo** ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati, in occasione dello svolgimento delle gare".

Pertanto il rapporto del Commissario di campo è normativamente equiordinato rispetto a quelli redatti dai componenti della terna arbitrale.

Fatta questa doverosa premessa nel merito – a mero scopo divulgativo - il reclamo è senza alcun dubbio inammissibile, per violazione dell'art. 137 comma 3 del C.G.S., a mente del quale "non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori **fino a due giornate di gara** o di squalifica a termine fino a quindici giorni".

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società A.S.D. Canosa Calcio 1948, ai sensi dell'art. 137 comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 12 Maggio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 12/5/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci